



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 Del 07-06-19

Oggetto:	PROROGA DEL COMANDO IN USCITA CON COMUNE DI COLLI DI PERSONALE DIPENDENTE ARCH. GIANFILIPPONESPE= CA. PROVVEDIMENTI.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di giugno alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

VISTI:

- l'art 30, comma 2 del Dlgs. 165/2001, secondo cui "Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti";
- l'art 30, comma 2 sexies del Dlgs. 165/2001, come aggiunto dall'art 13 della legge 4.11.2010, n 183 che stabilisce: "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...";
- l'art. 1 comma 413 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui "a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art 30 comma 2 sexies, del Dlgs. 165/2001 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";

RICHIAMATO il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore".

DATO ATTO che il distacco e il comando costituiscono due istituti caratterizzati dalla loro temporaneità attraverso i quali la prestazione lavorativa è resa, non in favore del proprio datore di lavoro, ma dell'ente utilizzatore, in cui a differenza della somministrazione di manodopera, il trattamento economico, normativo e previdenziale è quello applicato dal datore di lavoro titolare del rapporto, che ne rimane interamente responsabile;

RITENUTO di riportare in merito quanto affermato dall'ARAN nella relazione illustrativa al CCNL del 2002—2005 del comparto Regioni—Autonomie locali, in commento all'art.19 dello stesso CCNL: "Resta, invece, confermato che qualora il lavoratore venga assegnato ad altro ente (o azienda o amministrazione) in posizione di "comando", (e quindi l'assegnazione è giustificata dalla sussistenza di un interesse proprio dell'ente ricevente) il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni: a) è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza del personale l'onere relativo al trattamento fondamentale, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate; b) è tenuta ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri";

VISTO l'art. 70, comma 12, del Dlgs. 165/2001, secondo il quale "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre

pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

CONSIDERATO che il requisito della permanenza a titolo definitivo presso il Comune di Acquasanta Terme non viene meno in caso di assegnazione temporanea del dipendente stesso presso altro ente del medesimo comparto, non modificandosi il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando o il distacco alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

POSTO che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Acquasanta Terme il quale sarà rimborsato dal Comune di Colli del Tronto nei tempi e secondo le modalità indicate nella stipulanda convenzione;

VISTA la nota Prot. 2349 del 20/03/2018 del Comune di Colli del Tronto – ns. Prot. n. 4508 del 20/03/2018, con la quale si richiedeva l'autorizzazione al comando temporaneo ed a tempo pieno del dipendente comunale Arch. Nespeca Gianfilippo per il periodo 01/04/2018 – 31/07/2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 48 del 29/03/2018 con la quale si decise: “di autorizzare il comando temporaneo presso il Comune di Colli del Tronto del proprio dipendente Arch. Gianfilippo Nespeca, categoria giuridica D1, categoria economica D5, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, per l'impiego presso il Comune di Colli del Tronto per n. 36 ore settimanali dal 01/04/2018 al 31/07/2018, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione come da allegato a) alla presente delibera”, periodo successivamente prorogato al 30/06/2019;

VISTA la nota Prot. 4630 del 04/06/2019 del Comune di Colli del Tronto – ns. Prot. n. 8896 del 05/06/2019, con la quale si richiedeva l'autorizzazione alla proroga del comando temporaneo ed a tempo pieno del dipendente comunale Arch. Nespeca Gianfilippo per il periodo 01/07/2019 – 31/08/2019;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha manifestato in proposito la propria disponibilità alla proroga del comando proposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non contrasta con la vigente normativa in materia di tetti di spesa inerente ai costi del personale;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. personale Regioni- Enti Locali;

VISTO il Dlgs 165/2001 art. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la proroga del comando temporaneo presso il Comune di Colli del Tronto del proprio dipendente Arch. Gianfilippo Nespeca, categoria giuridica D1, categoria economica D5, profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, per l'impiego presso il Comune di Colli del Tronto per n. 36 ore settimanali dal 01/07/2019 al 31/08/2019, salvo proroga, alle condizioni stabilite nella convenzione in precedenza approvata;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione tra enti che definiscono le modalità operative del comando;
4. di informare le rappresentanze sindacali circa il presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente atto:
 - al Comune di Colli del Tronto;
 - al dipendente Arch. Gianfilippo Nespeca;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

La presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, del Dlgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio Finanziario Personale
(Dott. Pietro Fiscaletti)

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA